

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 100/2007

OGGETTO: Presa d'atto del parere espresso dal Collegio Arbitrale di Disciplina in data 2 luglio 2007.

L'anno **duemilasette** addì **11** del mese di **settembre** alle ore **15.45 e seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- **MELILLI Dott. Fabio** *Presidente*
- **VIGNERI Prof.ssa Avv. Adriana** *Vicepresidente*
- **ANNIBALI Dott. Alessandro** *Consigliere*
- **DANZI' Dott.ssa Maria Angela** *Consigliere*
- **GUERRA Avv. Mauro** *Consigliere*
- **NICOTRA Prof.ssa Avv. Ida** *Consigliere*
- **PAOLINI Dott. Carlo** *Consigliere*
- **RUFFINO Dott.ssa Daniela** *Consigliere*
- **SORO Avv. Francesco** *Consigliere*

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Dott. Fabio Melilli.**

Sono presenti alla seduta per il **Collegio dei Revisori dei Conti**, il **Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Dott.ssa Giovanna Marini**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 100 DELL'11 SETTEMBRE 2007

Oggetto: Presa d'atto del parere espresso dal Collegio Arbitrale di Disciplina in data 2 luglio 2007.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che il Direttore Generale, con nota dell'11 maggio 2007, ha ritenuto opportuno richiedere l'autorevole parere del Collegio Arbitrale di Disciplina, nella sua veste consultiva, in merito alla questione se sia possibile o meno per un segretario – che, destinatario di una sanzione disciplinare, abbia deciso di non impugnarla dinanzi al Collegio Arbitrale di Disciplina, a norma del dettato dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, e di non avvalersi della procedura di conciliazione ed arbitrato di cui al CCNQ, ma abbia ritenuto di fare ricorso all'autorità giudiziaria - chiedere all'Agenzia di sospendere la sanzione disciplinare almeno per tutta la durata del tentativo di conciliazione di cui agli articoli 65 e 66 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto, pertanto, di dover ratificare la sopra evidenziata richiesta di parere del Direttore Generale al Collegio Arbitrale di Disciplina;

Dato atto che, conformemente a quanto previsto dal Collegio, nel parere espresso in data 2 luglio 2007 (che costituisce parte integrante della presente delibera), i menzionati articoli 65 e 66 del decreto legislativo numero 165 del 2001, che regolano il procedimento di conciliazione, costituito come “filtro all'azione”; nulla dicono riguardo alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato in presenza di tale fase prodromica del giudizio;

Dato atto, altresì, che nel suddetto parere del 2 luglio 2007 il Collegio Arbitrale di Disciplina ha concluso che, non possono trarsi utili elementi dall'analisi del procedimento giustiziale di conciliazione avverso le sanzioni disciplinari, previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 55 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, che dispongono la sospensione della sanzione disciplinare per tutto il periodo di durata del procedimento relativo alla conciliazione giustiziale;

Accertato, infatti, che i due istituti hanno finalità diverse e regolano fattispecie assai distanti tra loro; per cui le norme di un procedimento non possono, in alcun modo, essere invocate per determinare l'interpretazione di un altro istituto;

Rilevato, peraltro, che tutte le volte in cui il processo del lavoro deve essere preceduto da misure cautelari e/o speciali, il tentativo di conciliazione pre-processuale non va esperito prima della richiesta di detta misura;

Accertato che, se dal procedimento disciplinare che si intende impugnare possono derivare al lavoratore gravi danni è sempre possibile, a norma del dettato dell'art. 700 c.p.c. e qualora questa venga richiesta dall'interessato, ottenere, prima di adire il giudice del lavoro, la sospensione della erogazione della sanzione disciplinare.

Ritenuto, quindi, conformemente a quanto previsto dal Collegio, che nel caso in cui un segretario abbia ritenuto di fare ricorso all'autorità giudiziaria avverso una sanzione disciplinare irrogata dall'Agenzia non possa conseguentemente chiedere all'Agenzia di sospendere la sanzione disciplinare per tutta la durata del tentativo di conciliazione di cui agli articoli 65 e 66 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che questa Amministrazione ritiene di conformarsi al predetto parere del Collegio Arbitrale di Disciplina per le motivazioni in esso indicate;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto l'art. 55 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 161 del 25 maggio 2001;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di ratificare l'investitura del Collegio Arbitrale di Disciplina effettuata da parte del Direttore Generale con lettera dell'11 maggio 2007 con riferimento alla problematica di cui in premessa;

2. di conformarsi al parere del Collegio Arbitrale espresso in data 2 luglio 2007, che costituisce parte integrante della presente delibera, nel senso di concludere che nel caso in cui un segretario abbia ritenuto di fare ricorso all'autorità giudiziaria avverso una sanzione disciplinare irrogata dall'Agenzia non possa conseguentemente chiedere all'Agenzia di sospendere la sanzione disciplinare per tutta la durata del tentativo di conciliazione di cui agli articoli 65 e 66 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione vista la sua valenza di carattere generale;
4. di incaricare la Direzione Generale della esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, e s.m.i., è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE